

**Valutazione e liquidazione - invalidità personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 01)**

Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Possibilità per il danneggiato di reimpiego delle residue forze in altro lavoro - Rilevanza - Inerzia del danneggiato - Condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. - Condizioni.

Nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali, il giudice deve tenere conto della possibilità del danneggiato di reimpiegare le residue forze lavorative in altra occupazione, confacente alle sue attitudini e compatibile con le sue condizioni di salute; peraltro, l'inerzia nella ricerca di un'ulteriore attività lavorativa costituisce condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., ove ricorrono tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa della vittima, nesso di causa tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti da tale norma.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1227